



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DONNO, GIANNUZZI, ROMANO, TRENTACOSTE,
CORRADO, VANIN, CAMPAGNA, LA MURA, MAIORINO, ANGRISANI
e D’ANGELO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2020

Disposizioni a tutela della trasparenza delle informazioni sugli alimenti
vegani e vegetariani

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia manca una normativa specifica che definisca i requisiti dei prodotti vegani e vegetariani nel settore alimentare e, di conseguenza, nell'attuale incertezza normativa sono nati numerosi marchi o per certificazioni di tali prodotti, creando molta confusione fra i consumatori.

Attualmente le disposizioni dell'Unione europea relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sono contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che persegue l'obiettivo di permettere ai consumatori di compiere scelte consapevoli in ambito alimentare. In particolare, tramite la denominazione dell'alimento e l'elenco dei relativi ingredienti, insieme ad altre indicazioni obbligatorie, è possibile conoscerne la natura e le caratteristiche.

Come chiarito dalla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo in risposta ad una petizione su analoga tematica, « nel corso della recente revisione della normativa dell'Unione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, i legislatori non hanno ravvisato la necessità di introdurre l'obbligo di includere nelle etichette informazioni in merito all'idoneità degli alimenti per vegetariani e vegani. È stata tuttavia riconosciuta l'importanza di quest'informazione, che figura, infatti, tra gli elementi che possono essere forniti su base volontaria ».

Nel mercato dell'Unione europea sono presenti attualmente numerose etichette recanti informazioni volontarie relative all'idoneità di un alimento per vegetariani/vegani che possono essere d'aiuto nella ricerca di alimenti confacenti alle loro esigenze. Tuttavia, i diversi metodi di etichettatura in uso

sembrano seguire approcci divergenti. Pertanto, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno chiesto alla Commissione di adottare un atto di esecuzione volto a garantire che le informazioni fornite in merito all'idoneità degli alimenti per vegetariani o vegani non siano ingannevoli, ambigue o confuse per il consumatore.

Sempre sul punto, in data 7 novembre 2018, la Commissione europea ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo « Etichettatura obbligatoria degli alimenti come non vegetariani/vegetariani/vegani ». La suddetta iniziativa, tuttavia, non ha raccolto il numero di firme sufficienti (un milione) per attivare la Commissione e la raccolta firme, dunque, si è chiusa in data 12 novembre 2019.

In tale situazione la realtà è che siamo in assenza di una normativa che disciplini la materia e, di conseguenza, in mancanza di *standard* ufficiali di riferimento, ognuno si comporta come crede. Attualmente i vegani e i vegetariani, per decidere se acquistare un prodotto alimentare, sono costretti a studiare la lista degli ingredienti, facendo particolare attenzione a quelli ambigui che potrebbero essere di origine animale o vegetale.

Secondo Eurispes, i vegani e i vegetariani italiani diventano tali per tre motivazioni di base: salute, etica, ecologia. Ciò significa che la certificazione deve rispondere a tutte le esigenze ed avere particolare attenzione per il valore etico e l'impronta ecologica espressa dagli alimenti. Ovvero un parametro (è un calcolo) che indica l'impatto ambientale per produrre un determinato prodotto. Per esempio una fettina di carne surgelata ha un alto impatto ambientale, il pomodoro raccolto nel giardino quasi zero.

Tuttavia, un cornetto alla crema vegano potrebbe avere un impatto ambientale non trascurabile e al consumatore vegano/etico/ecologico giova saperlo.

Un conto è, però, certificare un prodotto sulla base dell'autocertificazione, o su base documentale con dei controlli come sembrano fare in vario modo la maggioranza dei produttori, altra cosa è fare certificare da un ente esterno l'intera filiera. La sensazione è che, tranne i pochi casi dove esiste un controllo della filiera certificato, bisogna fidarsi dei produttori. In altre parole, tutti possono etichettare un prodotto come vegano o vegetariano, come fanno alcuni supermercati che propongono linee specifiche di prodotti senza riportare marchi o loghi sull'etichetta. In questa situazione, dove sembra regnare tanta confusione, è più che mai necessario definire dei criteri precisi, altrimenti tutti possono inventare un marchio, stamparlo sulle etichette e autoproclamarsi vegano o vegetariano.

Le garanzie di legalità e salubrità non possono che passare attraverso un'etichetta chiara, leggibile e trasparente sul singolo prodotto, anche verificando l'assenza di ingredienti di origine animale. È auspicabile, quindi, una certificazione che, verificata l'assenza di ingredienti di origine animale anche con analisi del DNA, estenda i controlli all'intera filiera – dal campo alla tavola – con la possibilità di trattare anche l'imballaggio e accertare l'assenza di esperimenti su animali.

Il presente disegno di legge si pone, dunque, l'obiettivo di tutelare i diritti dei vegani e dei vegetariani, garantendo trasparenza e correttezza delle informazioni sugli alimenti vegani e vegetariani, al fine di favorire scelte consapevoli da parte dei consumatori,

nel rispetto della salute e del benessere umano, degli animali e dell'ambiente (articolo 1).

L'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), definisce con precisione l'alimento vegano e, al comma 2, lettera *b*), l'alimento vegetariano.

L'articolo 3 reca disposizioni sulla dicitura o sul corrispondente simbolo grafico da apporre in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e posti in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione dell'alimento vegano o vegetariano. Per le modalità di attuazione il medesimo articolo rinvia ad apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 prevede la promozione di campagne informative a favore del consumo di prodotti vegani e vegetariani e sui benefici dell'alimentazione vegana e vegetariana sulla salute dell'uomo.

L'articolo 5 dispone controlli a carico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, e salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative, per la mancata apposizione della dicitura o del simbolo grafico di cui all'articolo 3, del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

L'articolo 6 tratta della « clausola di mutuo riconoscimento », l'articolo 7 della « procedura di notifica » e l'articolo 8 delle « disposizioni finanziarie ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge tutela la trasparenza e la correttezza delle informazioni sugli alimenti vegani e vegetariani, al fine di favorire scelte consapevoli da parte dei consumatori, nel rispetto della salute e del benessere umano, degli animali e dell'ambiente.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) « alimento vegano »: l'alimento che non presenta elementi di origine animale e per il quale, in ciascuna delle fasi di produzione, lavorazione e trasformazione:

1) non sono stati aggiunti o utilizzati ingredienti di origine animale, in forma trasformata o non trasformata, inclusi additivi, coadiuvanti, aromi ed enzimi;

2) non sono stati aggiunti o utilizzati coadiuvanti tecnologici ovvero additivi non alimentari di origine animale;

b) « alimento vegetariano »: l'alimento nella cui produzione può essere aggiunto o utilizzato latte, colostro, uova, miele d'api, cera d'api, propoli, grasso di lana o lanolina da lana ricavata da ovini vivi o loro componenti o da prodotti da essi derivati.

Art. 3.

(Dicitura o simbolo grafico)

1. Sulle confezioni degli alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è apposta la dicitura «vegano» o una dicitura di analogo tenore, o un corrispondente simbolo grafico. Sulle confezioni degli alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), è apposta la dicitura «vegetariano» o una dicitura di analogo tenore, o un corrispondente simbolo grafico.

2. La dicitura o un corrispondente simbolo grafico di cui al comma 1 sono riportati in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili, e sono posti in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione dell'alimento vegano o vegetariano.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 4.

(Promozione di campagne informative)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, promuove campagne informative a favore del consumo di prodotti vegani e vegetariani e sui benefici dell'ali-

mentazione vegana e vegetariana sulla salute dell'uomo.

Art. 5.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita i controlli volti a garantire l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, e salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione della dicitura o del simbolo grafico di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione al soggetto responsabile, come inteso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 6.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli alimenti vegani e vegetariani legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né agli alimenti vegani e vegetariani legalmente fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell'Associazione euro-

pea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 7.

(Procedura di notifica)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono efficaci dopo il perfezionamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00